



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERMINI IMERESE

ORDINANZA N° 04/07

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termini Imerese:

VISTO la direttiva n. GAB/2005/6579/B01 del 29 luglio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio afferente l' applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – Unità destinate alla nautica da diporto";

VISTO il Dispaccio n. RAM/2908/1/2005 del 1° Agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto ;

VISTO l'annesso IV della Convenzione di Marpol 73/78 ;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 Giugno 2003 n. 182;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTO il codice della navigazione da diporto Decreto Legislativo del 18 Luglio 2005 n. 171

VISTA l'ordinanza n° 37/05 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTO il Codice della Nautica da Diporto;

RITENUTO opportuno emanare disposizioni per il trattamento dei liquami prodotti dalle unità da diporto, nuove ed esistenti, nell'ambito del Circondario Marittimo di Termini Imerese

ORDINA

Articolo 1

(Divieti)

E' fatto divieto a tutte le unità de diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi adibiti alla sosta delle imbarcazioni, nonché entro il limite di tre miglia dalla costa del Circondario Marittimo di Termini Imerese

Articolo 2

(Scarichi in mare)

- 2.1 Le unità da diporto esistenti e le unità da diporto nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 dotate di servizi igienici, possono effettuare l' immissione in mare delle acque di scarico non trattate oltre le tre miglia dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai 4 nodi
- 2.2 Le unità da diporto nuove, omologate per il trasporto di un numero superiore alle 15 persone, possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico non trattate oltre le 12 miglia dalla costa sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai 4 nodi

Articolo 3
(Conferimento Rifiuti)

In merito al conferimento dei rifiuti si rinvia all'Ordinanza n° 37/05 di questo Ufficio Circondariale Marittimo

Articolo 4
(Norme sanzionatorie)

- 4.1 L'inosservanza alle presenti disposizioni sarà punita ai sensi degli art.li 1164;1174 e 1231 del Codice della Navigazione fermo restando le sanzioni previste dal Codice delle norme in materia ambientale (Decreto Legislativo aprile 2006 n.152)
- 4.2 Nel caso in cui le unità da diporto non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 3 della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell' art. 13 comma 4 del d.lgs 182/2003 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 500.

Termini Imerese, 03/04/2007

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luciano PISCHEDDA